



**COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE**  
**PROVINCIA DI LECCO**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI  
RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE R.R. 91/83 E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

Approvato con delibera C.C. n. 12 del 26/3/1993

ART. 1  
(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. 91/83 e degli artt. 43 e 46 della L.R. 28/90.

ART. 2  
(Condizioni per la riserva)

- 1) Possono essere riservati alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei nuclei familiari che oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni siano privi di alloggio per una delle seguenti situazioni:

ART. 10 – L.R. 91/83

*a) Primo comma:*

- per necessità di pubblica utilità;
- per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale;
- per fenomeni derivanti della immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale.

*b) Secondo comma:*

- per gli interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n.457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- per il rilascio dell'alloggio di servizio sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi

ART. 43 L.R. 28/90

*c) terzo comma:*

- per occupazione senza titolo avvenuta dopo il 24 Novembre 1989;
- di alloggio di risulta, di nuova costruzione o di recupero;
- di alloggio ceduto da precedente occupante;
- di alloggio abbandonato per cause naturali (decesso) dal legittimo assegnatario.

ART. 3  
(Priorità delle riserve)

- 1) Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati viene riconosciuta priorità a favore dei nuclei familiari eventualmente alloggiati in alberghi a totale carico del Comune. In mancanza di tale fattispecie si deve tener conto delle condizioni socio-sanitarie economiche delle famiglie interessate e a tal fine sono stabilite le seguenti priorità attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che soggettive. I punteggi sono così articolati:

## Condizioni oggettive

## Punti

---

1) Per necessità di pubblica utilità	20
2) Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio	20
3) Per fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale	10
4) Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale	10
5) Per gli interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 Agosto 1978 n.457 che comportino il trasferimento degli assegnatori di alloggi di ERP	20
6) Per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi	20
7) Sentenza di sfratto (scadenza cronologica)	20
8) Alloggio improprio o dichiarato antiigienico	20

---

## Condizioni soggettive

## Punti

---

9) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. n.457/78 inferiore a:	
4 ml. procapite	30
6 ml. procapite	20
8 ml. procapite	5
10) Famiglie nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap	15
11) Persone sole con:	
- 1 figlio minore a carico	15
2 figli minori a carico	10
3 figli minori a carico	15
12) Ex carcerati, ex tossicodipendenti, malati terminali o persone con patologie particolari	15

---

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1 e 2 – 5 e 6 – 7 e 8 – 3 e 4 – 11 e 13.

## ART. 4

Il comune provvede ogni 12 mesi ad aggiornare la graduatoria delle famiglie cui può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ad adeguare i limiti di reddito di cui al precedente art. 3 alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.